



**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE,
NONCHE' PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale numero 21 del 27/04/2023

INDICE

Premessa	3
----------------	---

Titolo I Servizio Comunale di Protezione Civile

Articolo 1 – Piano di emergenza Comunale	3
Articolo 2 – Finalità	3
Articolo 3 - Istituzione e composizione di direzione comunale di protezione civile	3

Titolo II – Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

Articolo 4 - Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.....	4
Articolo 5 - Emblema	4
Articolo 6 - Il Sindaco.....	4
Articolo 7 - Obiettivi del Gruppo	4
Articolo 8 - Attività del GCVPC	5
Articolo 9 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione	5
Articolo 10 - Volontari effettivi	6
Articolo 11 – Attività di istruzione e addestramento	6
Articolo 12 -Perdita della qualità di appartenente al GCVPC	6
Articolo 13 - Diritti dei volontari	7
Articolo 14 - Doveri dei volontari	7
Articolo 15 - Organi del GCVPC	7
Articolo 16 – Organizzazione del Gruppo	7
Articolo 17 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC	7
Articolo 18 - Consiglio Direttivo	8
Articolo 19 - Coordinatore operativo	8
Articolo 20 - Organizzazione operativa del GCVPC	9
Articolo 21 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	9
Articolo 22 - Norme amministrative e finanziarie	10
Articolo 23 – Disciplina relativa all’impiego del Gruppo Comunale di Protezione Civile nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica..	10
Articolo 24 – Rimborso delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorica	11
Articolo 25 – Servizio Radio	11
Articolo 26 – Cause di sospensione ed esclusione dal Gruppo Comunale di P.C., di Colleferro Sezione “S. Barbara”	11
Articolo 27 – Rappresentanza del Gruppo	12
Articolo 28 – Entrata in vigore	12

Premessa

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile che come punto focale della resilienza territoriale.

Titolo I Servizio Comunale di Protezione Civile

Articolo 1 – Piano di emergenza Comunale

2. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 6 marzo 2014 è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile, come previsto nel "Piano di emergenza Comunale", approvato con Deliberazione di C.C. n. 24 del 22 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 225/1992⁽¹⁾ e s.m.i., al fine di tutelare la salute e dell'incolumità degli abitanti, salvaguardare l'ambiente, nonché i beni pubblici e privati, pianificare gli interventi di soccorso in caso di catastrofi o di eventi calamitosi, sia di origine naturale che antropica;

Articolo 2 - Finalità

1. Finalità del Servizio Comunale di Protezione Civile sono:
 - attivare ogni opportuna misura di previsione e di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica;
 - attivare gli interventi di soccorso in caso di calamità, secondo apposita pianificazione degli eventi attesi;
 - promuovere campagne informative rivolte agli abitanti e, soprattutto, ai complessi scolastici al fine di informare gli abitanti sui rischi del territorio, sul livello di vulnerabilità delle strutture nelle quali ognuno svolge la propria vita quotidiana e sui comportamenti da adottare durante le emergenze;
 - favorire lo sviluppo di specifiche forme di volontariato a supporto del servizio stesso di protezione civile;
 - realizzare attività di formazione, addestramento ed esercitazioni singole e congiunte con il Gruppo di volontariato di Protezione Civile.
2. Rientrano, altresì, nelle finalità del Servizio Comunale di Protezione Civile: le attività di ricerca culturale in materia di P.C.; corsi di aggiornamento tecnico, scientifico e corsi professionali; ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura; corsi di abilitazione con rilascio di patenti, brevetti, attestati, certificati in materie attinenti la Protezione Civile; raduni locali, regionali, nazionali e comunitari, nel quadro delle iniziative di volontariato della Protezione Civile; convegni, congressi, mostre, fiere nel quadro di iniziative in materia di P.C.; corsi presso le scuole inerenti la materia di Protezione Civile.

Articolo 3 - Istituzione e composizione di direzione comunale di protezione civile

- 1) Il Sindaco, con proprio decreto, istituisce il Comitato di Direzione Comunale di Protezione Civile, presieduto dal responsabile del servizio comunale di Protezione Civile o da un suo delegato, che si avvale della partecipazione del Coordinatore operativo o di suoi delegati del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Colleferro, sezione denominata "Santa Barbara".
Il suddetto Comitato si riunisce presso il Servizio comunale di Protezione Civile, con cadenza semestrale, per definire e coordinare i programmi di P.C.
- 2) Oltre al Sindaco, che ne fa parte di diritto in qualità di autorità territoriale di protezione civile, il Comitato è così composto:
 - Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile – Coordinatore;
 - Responsabile Ufficio Tecnico – Manutentivo;
 - Responsabile Corpo di Polizia Locale.
- 3) Il suddetto Comitato si avvale della collaborazione del gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Colleferro, sezione "Santa Barbara", per rispondere alle esigenze di protezione civile in base alle normative vigenti.

Titolo II - Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

Articolo 4 - Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

- 1) Con Deliberazione di C.C. n. 19 del 29 aprile 2014, secondo quanto previsto nella predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 38/2014, è stato approvato il Regolamento del Servizio Comunale di Protezione Civile e del Gruppo Comunale Volontariato di P.C. di Colleferro Sezione "S. Barbara", di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Colleferro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018⁽²⁾ e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017⁽³⁾.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderivi volontariamente.
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020⁽⁴⁾, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Articolo 5 -Emblema

- 1) Il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile si fregia dello stemma comunale recante l'indicazione di Gruppo Comunale di protezione civile di Colleferro, Sezione "Santa Barbara", secondo le prescrizioni previste dalla normativa regionale e nazionale.
- 2) L'uso di segnali distintivi, lampeggianti visivi, uniformi da parte dei volontari del gruppo Comunale di protezione civile dovrà avvenire nel rispetto e secondo i limiti imposti dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018⁽⁵⁾, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018⁽⁶⁾.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Articolo 7 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017⁽⁷⁾, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017⁽⁸⁾, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018⁽⁹⁾ ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Articolo 8 - **Attività del GCVPC**

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 ⁽¹⁰⁾ e atti conseguenti. Qualunque intervento da porsi in atto deve avere come base di fattibilità la preparazione tecnica del personale, la dotazione di equipaggiamento, attrezzature e automezzi idonei, la copertura assicurativa prevista dalla normativa, anche in relazione alla tipologia degli interventi previsti.
 - 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, realizza altresì le finalità proprie del Servizio di Protezione Civile.
Il GPCV, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.1/2018;
 - b) attuazione del Piano Comunale di Protezione Civile, formulando proposte e assumendo iniziative, prendendo parte all'attività di predisposizione e attuazione del Piano di Emergenza Comunale, così come alle attività di previsione e prevenzione, soccorso e assistenza alla popolazione, in vista e occasione di pubbliche calamità, secondo le predisposizioni e gli incarichi previsti nel Piano di Emergenza Comunale, a supporto e sotto la direzione diretta degli organi istituzionali di pronto intervento;
 - c) attività del Centro Operativo Comunale, sia in situazione ordinaria che in emergenza;
 - d) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 ⁽¹¹⁾;
 - e) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018 ⁽¹²⁾;
 - f) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile, con le modalità di cui all'articolo successivo;
 - g) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - h) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
 - i) Attività al di fuori del territorio del Comune, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità.
 - 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
 - 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 18.
- Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Articolo 9 - **Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione**

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;

- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 19.
 - 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve dare comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
 - 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
 - 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Resta intesa, quale requisito indispensabile per l'ammissione al Gruppo di volontariato, l'esenzione da pregiudizi e pendenze penali.

Articolo 10 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - Copia del Regolamento.

Articolo 11 - Attività di istruzione e addestramento

- 1) I volontari sono addestrati a cura del gruppo Comunale di P.C. di Colferro Sezione "Santa Barbara", con il coordinamento del Comitato di Direzione comunale, con la collaborazione ove possibile, delle strutture operative e scientifiche del Servizio Nazionale di Protezione Civile, o di altri Enti o esperti ritenuti idonei per la propria riconosciuta competenza e professionalità, per il miglioramento qualitativo e la maggior efficacia dell'attività espletata dal Gruppo. L'attività di istruzione o addestramento, ove non sostituita da una specifica professionalità o un'accertata pregressa esperienza maturata nel settore, costituisce condizione indispensabile per accedere alle unità operative di cui all'articolo 16.

Articolo 12 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;
 - d) utilizzo improprio, non coerente con le attività di Protezione Civile o perdanneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC;
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento;
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco;
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Articolo 13 - **Diritti dei volontari**

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del D.lgs. 1/2018 ⁽¹³⁾.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ⁽¹⁴⁾, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi interna di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Articolo 14 - **Doveri dei volontari**

I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Articolo 15 - **Organi del GCVPC**

- 1) Assemblea Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo, che assume altresì la qualifica di Presidente.

Articolo 16 - **Organizzazione del Gruppo**

- 1) Il gruppo fa capo al Servizio Comunale di Protezione Civile che ne dirige e coordina le attività finalizzate alla previsione, prevenzione e soccorso, nell'ambito delle disposizioni del Piano di emergenza Comunale e della programmazione annuale del servizio stesso.
Il Coordinatore operativo e in sua assenza il Vice Coordinatore Operativo anche sulla base delle Prescrizioni del Piano di Emergenza Comunale e del modello operativo di intervento e dei maggiori rischi presenti sul territorio, costituisce all'interno del Gruppo le unità operative, suddivise per specialità, nominandone i responsabili.
Le specialità individuate sono:
 - Studi e Progettazione;
 - Formazione della coscienza di protezione civile;
 - Soccorso socio-sanitario;
 - Soccorso tecnico - logistico;
 - Comunicazioni radio alternative.

Articolo 17 - **Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC**

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo o, in sua assenza, dal Vice Coordinatore, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei

- destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti
 - 4) Una volta all'anno l'Assemblea si riunisce per approvare il bilancio.
 - 5) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo, che assume, altresì, la qualifica di Presidente;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo, che assume, altresì, la qualifica di Vice - Presidente;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Articolo 18 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti. Composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Articolo 19 - Coordinatore operativo

- 1) Il Presidente, in qualità di Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC, è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'articolo 11 comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018 ⁽¹⁵⁾.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC

nelle sedi istituzionali.

- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 7) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 8) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 9) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- 10) Il coordinatore operativo individua, se necessario, un Direttivo Tecnico, individuato fra i soci del gruppo, deputato allo svolgimento delle funzioni tecniche necessarie per la realizzazione degli incarichi, nonché i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

Articolo 20 - **Organizzazione operativa del GCVPC**

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018⁽¹⁶⁾, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018⁽¹⁷⁾.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Articolo 21 - **Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, iscritte al gruppo Comunale ed in regola con gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia, è consentito, nell'ambito di attività esercitative debitamente autorizzate dal dipartimento della protezione Civile o dalla Prefettura, chiedere in comodato d'uso le attrezzature nella disponibilità del Servizio comunale di P.C., che, su parere positivo del responsabile del servizio stesso, viene autorizzato dal sindaco o da un suo delegato.

- 6) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 7) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 8) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Articolo 22 - **Norme amministrative e finanziarie**

- 1) Il Comune; mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n.106/2020 ⁽¹⁸⁾, in quanto compatibile.

Articolo 23 – Disciplina relativa all'impiego del Gruppo Comunale di Protezione Civile nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

- 1) In caso di utilizzo dei volontari appartenenti al Gruppo Comunale di P.C. di Colleferro, Sezione Santa Barbara", in attività di soccorso e assistenza in vista o occasione di pubbliche calamità, Il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il periodo effettivo di impiego.
 Ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 ⁽¹⁹⁾ i volontari che svolgono funzioni presso associazioni inserite nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile sono previsti i seguenti permessi retribuiti:
 - fino a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni all'anno per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi;
 - fino a 30 giorni annui complessivi, con periodi continuativi non superiori a 10 giorni, per la partecipazione ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione tecnico-pratica.

Se è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia di Protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso e assistenza possono essere elevati fino a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell'anno.

I lavoratori che organizzano l'attività hanno diritto di assentarsi e al trattamento economico anche durante le fasi preparatorie a quelle connesse alla realizzazione degli interventi di addestramento e soccorso.

Per i periodi di assenza, nei limiti previsti dalla legge, il datore di lavoro deve:

 - mantenere il posto di lavoro;
 - corrispondere il normale trattamento economico e previdenziale;
 - mantenere la copertura assicurativa;

Il datore di lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, presentando istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente.

 - La richiesta deve indicare analiticamente:
 - la qualifica professionale del dipendente,
 - la retribuzione oraria o giornaliera spettante,
 - le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso,
 - le modalità di accredito del medesimo.

Essa deve pervenire entro i 2 anni successivi alla conclusione dell'intervento.

L'Agenzia di Protezione civile provvede ai rimborsi a favore dei datori di lavoro anche avvalendosi delle regioni e degli altri enti competenti

Stante la formulazione della norma, che parla solo di "emolumenti versati al lavoratore", i contributi versati dal datore di lavoro durante l'assenza del lavoratore non sono rimborsabili.

Aspetti fiscali e contributivi

Il lavoratore dipendente, durante il permesso per partecipare alle attività di protezione civile:

- ha diritto di ricevere la normale retribuzione che sarà interessata dalle ordinarie ritenute fiscali (IRPEF e addizionali);
- ha diritto alla copertura previdenziale; conseguentemente il datore di lavoro dovrà continuare a versare la normale contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa avendo cura di trattenere la quota di competenza del lavoratore.

Ai lavoratori autonomi, legittimamente impiegati in attività di P.C., che ne facciano richiesta è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quella in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di € 50,00 lorde giornaliere. In caso di evento calamitoso, ai gruppi di volontariato effettivamente utilizzati nelle opere di soccorso e/o di assistenza, si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 37/85 (articolo 26).

Articolo 24 – Rimborso delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorica

L'Amministrazione Comunale, nei limiti di disponibilità di bilancio esistenti, nell'ambito delle attività istituzionali del Servizio Comunale di P.C., può provvedere al rimborso delle spese sostenute in occasione di attività e interventi, previamente autorizzati dal Responsabile del Servizio Comunale di P.C., relativi ai viaggi in ferrovia e in nave e al costo della tariffa più economica e al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. Sono ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza) gli oneri derivanti da: reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione di casi di dolo e colpa grave; altre necessità che possano sopravvenire comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati. E' ammesso altresì il rimborso delle spese sostenute nell'ambito dei servizi predisposti ed eseguiti dalle unità operative costituite, in attuazione del modello operativo d'intervento definito dal Piano di emergenza comunale, che devono riguardare tassativamente il presidio del Centro Operativo Comunale, il controllo del territorio in situazione di allerta o di allarme, l'intervento in situazioni di micro emergenze, la gestione del magazzino materiali e mezzi di P.C.. Tali attivazioni a carattere operativo devono essere autorizzate, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, da parte della Giunta Municipale. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al comma precedente, i componenti del Gruppo Comunale di P.C. di Colleferro "S. Barbara" operano sotto la direzione e vigilanza del servizio Comunale di P.C. che attua e dimensiona il servizio sulla base delle esigenze contingenti. Per l'individuazione dei volontari facenti parte delle unità operative, impegnati nei servizi autorizzati dal servizio comunale di P.C., sarà utilizzato il criterio della rotazione secondo le disponibilità indicate dal Presidente/Coordinatore Operativo.

Articolo 25 – Servizio Radio

Al Gruppo viene demandato il servizio radio e di emergenza, che verrà gestito nelle modalità operative individuate dal Ministero dell'Interno, in collaborazione, ove esistenti sul territorio, con l'associazione Radioamatori Italiana e la federazione Italiana Ricetrasmismissioni CB – Servizio Emergenza Radio – ai sensi delle normative vigenti in materia di radiocomunicazioni alternative in emergenza.

Articolo 26 – Cause di sospensione ed esclusione dal Gruppo Comunale di P.C., di Colleferro Sezione "S. Barbara"

Il Presidente/Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale di P.C. è il garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. Le infrazioni al Regolamento stesso comportano la sospensione temporanea su disposizione del presidente e del direttivo del Gruppo, sentito il responsabile dell'unità operativa, qualora il volontario che ha commesso l'infrazione ne faccia parte.

L'espulsione definitiva deve essere disposta dal presidente, sentito il Consiglio Direttivo.

Articolo 27 – **Rappresentanza del Gruppo**

La rappresentanza esterna del Gruppo è affidata al Presidente – Coordinatore Operativo, che può delegare il Vice Presidente. Il Sindaco può autorizzare la partecipazione ai volontari del Gruppo Comunale ad attività e iniziative di protezione civile sul territorio comunale, a spese della stessa Amministrazione, opportunamente rendicontate.

Il Presidente – Coordinatore ha l'obbligo di informare il Sindaco della eventuale partecipazione a iniziative esterne da parte di volontari del Gruppo

Articolo 28 – **Entrata in vigore**

A far data dalla sua entrata in vigore, il presente abroga ogni precedente Regolamento in materia.

Riferimenti normativi

- (1) Legge n.225 del 24 febbraio 1992 - Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992.*
- (2) Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile, Art. 35, Gruppi comunali di protezione civile: 1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e' deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:
 - a. che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne e' responsabile;
 - b) che all'interno del Gruppo comunale e' individuato, secondo i principi di democraticita', un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attivita' di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalita' di revoca del coordinatore.
- (3) Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Articolo 21 - Atto costitutivo e statuto:*
 1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite; l'attivita' di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalita' perseguite e l'attivita' di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.
 - 2.Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
- (4) Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n.106. Articolo 11 (*Iscrizione degli enti della protezione civile*) 1. Fermo restando quanto specificamente previsto in materia di reti associative all'articolo 10, comma 5, gli enti possono indicare nella richiesta di iscrizione al RUNTS l'attivita' di protezione civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera k), solo se previamente iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Gli enti che abbiano conseguito l'iscrizione al RUNTS con riferimento ad altre attivita' di interesse generale e vengano successivamente iscritti nell'elenco della protezione civile provvedono in sede di aggiornamento ad inserire quella di protezione civile tra le attivita' effettivamente svolte. 2. I gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono iscritti nel RUNTS nella sezione "Altri enti del Terzo settore" di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo settore. Le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 possono essere iscritti nella sezione del RUNTS di cui all'articolo 46, comma 1, lettera g) o in alternativa in una delle altre sezioni per le quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione, fermo restando quanto previsto all'articolo 10 del presente decreto. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 3. La struttura di protezione civile competente ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, comunica al competente Ufficio del RUNTS le cancellazioni degli ETS dall'elenco nazionale del volontariato di protezione civile per gli eventuali adeguamenti del RUNTS.
- (5) Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile, articolo 6: Attribuzioni delle autorita' territoriali di Protezione Civile.
- (6) Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile, articolo 7: Tipologia degli eventi emergenziali di Protezione Civile
- (7) Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Articolo 4, Enti del Terzo Settore.
- (8) Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Articolo 5, Attivita' di interesse generale;
- (9) Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile, Articolo 6: Attribuzioni delle autorita' territoriali di protezione civile, Articolo 1: Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)
- (10) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- (11) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile. (13A00827) (GU n.27 del 1-2-2013)
- (12) Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile:
- Articolo 18, Pianificazione di protezione civile
 - Articolo 22, Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile
 - Articolo 32, Integrazione del volontariato organizzato nel servizio nazionale della protezione civile
 - Articolo 38, Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile
- (13) Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della Protezione Civile:
- (14) Articolo 39, Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile;
- (15) Articolo 40: Rimborsamento al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile
- (16) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, articolo 18, Assicurazione obbligatoria.
- (17) D.lgs. n. 1/2018, Codice della Protezione Civile, articolo 35 comma 1, lettera b): "che all'interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore. "
- (18) Decreto legislativo n. 1/2018, Codice della Protezione Civile, dell'articolo 12, comma 5: "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:
- a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
 - b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
 - c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c) ."
- (19) Decreto legislativo n. 1/2018, Codice della Protezione Civile, articolo 41 comma 2: "Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso."
- (20) Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n.106, emanato in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Articolo 20: La trasmissione di atti e la comunicazione di informazioni.
- (21) D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194. Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.